



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. SOLIMENE" -
VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 - Cod. Univ. UFZUGU



<u>Istituto Tecnico Economico</u> Amministrazione Finanza Marketing Sistemi Informativi Aziendali PZTD011014	<u>Istituto Tecnico Tecnologico</u> Agraria Agroalimentare Agroindustria Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia Gestione dell'ambiente e del territorio PZTA01101N	<u>Liceo Classico</u> PZPC011015	<u>Liceo Scientifico</u> Liceo Scientifico Scienze applicate PZPC011015	<u>Percorso di II Livello</u> Serale per Adulti PZTD01150C
SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - "C. D'ERRICO"				
<u>Istituto Tecnico Economico</u> Amministrazione Finanza Marketing Sistemi Informativi Aziendali PZTD011025	<u>Liceo Linguistico</u> PZPM011019	<u>Percorso di II Livello</u> Serale per Adulti PZTD01152E		

D.S. 0972 88146 - D.S.G.A. 0972 83956 - SEGR. 0972 83956 - I.T.T. 0972 88644 - SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488

pzis01100t@istruzione.it pzis01100t@pec.istruzione.it

Informativa privacy: <https://www.solimene.lavello.edu.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html>

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

(AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti

VISTO il Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020 scuole-Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COVID-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 20.07.2020

VISTO il Piano di sicurezza COVID-19 Allegato al Documento di valutazione dei Rischi del 28.08.2020

VISTO il Decreto Legge n. 111, del 6 agosto 2021, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2019

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche

CONSIDERATO il Protocollo di Sicurezza 2021/22 tra il Ministero dell'istruzione e le OO.SS

CONSIDERATO il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione (Piano scuola 2021/22)

CONSIDERATE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (COVID 19) per l'anno scolastico 2021/2022.

Introduzione

Premesso che:

-Nell'anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale.

-La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni, ad esempio in ipotesi di quarantena disposta dall'autorità sanitaria competente.

-Solo agli studenti impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, "avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza", in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.

-Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all'insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche.

-Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

L'Istituto scolastico G. Solimene, in riferimento alla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19, ritiene essenziale redigere l'aggiornamento del Regolamento di Istituto richiamando le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per cui l'istituzione scolastica al fine di prevenire la diffusione del virus, individua attraverso le indicazioni fornite dal CTS le regole fondamentali di prevenzione e di igiene, rivolta a tutto il personale studenti, docenti e personale ATA che devono essere adottate e rispettate all'interno dell'istituto.

Questo documento ha l'obiettivo di definire le condizioni che consentano di guardare positivamente alla riapertura della struttura educativa e scolastica dal mese di Settembre per l'anno scolastico 2021/22 e allo svolgimento delle attività didattiche in presenza nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Al diniego dell'alunno di attenersi alle norme del presente regolamento, il docente contatterà la famiglia perché provveda a prelevarlo.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità dall'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato con atto del Dirigente scolastico su proposta delle componenti la comunità scolastica con informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola, su Bacheca portale ARGO e anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. Ciò rende obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura dell' RSPP prof. Raffaele Pettorruso e dell'ASPP prof. Gerardo Liberatore, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione.

- Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. La durata dipende dalle indicazioni del CTS.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- d) Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della mascherina.
- e) Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi sulla base della valutazione del rischio.

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Analogamente gli insegnanti sono tenuti a fare areare le aule almeno ogni ora o, preferibilmente, a tenere aperte le finestre durante le lezioni.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Dal 1° settembre 2021, in ottemperanza al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, per tutto il personale scolastico vige l'obbligo del possesso e il dovere quotidiano di esibizione della certificazione verde COVID-19 o, in alternativa, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione e, in capo ai dirigenti scolastici e ai suoi delegati, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime. Se al momento del controllo risulta la schermata verde o azzurra: la certificazione è valida. In caso di "schermata rossa" la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura; il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare. Il controllo avverrà a cura del Dirigente scolastico e dei suoi delegati.

2. In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell'istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione dell'obbligo di possesso/esibizione della certificazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida

certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

3. L'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale. Fino al 30 settembre 2021 in formato cartaceo, a tali soggetti viene rilasciata, una certificazione sostitutiva sufficiente a consentire l'accesso anche agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.

4. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è **vietato** in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV-2. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Il personale scolastico deve comunicare alla segreteria della scuola l'assenza.

L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

5. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (pzis01100t@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste, e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

6. È istituito e tenuto presso le reception delle tre sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici, a cura dei collaboratori scolastici, da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data e dell'ora di accesso e di uscita. Il decreto-legge n.122/2021 estende l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L'obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.

7. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo precedente.

8. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

9. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

10. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo, nonostante non ci sia per gli studenti delle superiori l'obbligo al possesso e all'esibizione della certificazione verde, si auspica vivamente che tutti provvedano a sottoporsi al relativo vaccino.

2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022, salvo diverse disposizioni, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono preferibilmente in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via A. Moro n.1, -Lavello, la sede di via Cappuccini – Lavello e la sede via G. Palatucci di Palazzo S. Gervasio. A ciascuna istituto è assegnata un'aula COVID per la gestione degli alunni sintomatici:

- sede via Aldo Moro,1,Lavello - aula sinistra dell'aula magna "A. Iacoviello".

- sede via Cappuccini, Lavello: piano terra, ingresso principale, seconda porta a destra;
- sede via G. Palatucci di Palazzo S. Gervasio: piano terra, ingresso principale, corridoio a destra, terza porta;

Ciascuna delle tre sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei tre edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita, come da planimetrie allegate e affisse nelle parti comuni.

Ingressi sede via G. Palatucci di Palazzo San Gervasio:

- Gli alunni del corso ITE accedono dal cancello centrale. Dalla porta di sinistra accedono gli alunni le cui aule sono collocate nell'ala sinistra del fabbricato, dalla porta di destra accedono gli alunni le cui aule sono collocate nell'ala destra del fabbricato, dalla porta centrale entrano gli ospiti;
- Gli alunni del corso Linguistico accedono dal cancello destro di Via Palatucci e raggiungono le loro aule per il tramite della scala di emergenza girando intorno all'auditorium;
- Il personale scolastico accede dal cancello di via Martiri di Via Fani e poi dal nuovo ingresso che consente l'accesso direttamente alla Sala Professori.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è comunque consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal corridoio che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, nei seguenti luoghi:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- Ai distributori automatici di alimenti

5. Durante le prove obbligatorie di evacuazione dovranno essere rispettati tutti i percorsi individuati per la sicurezza Covid-19.

6. Gli studenti, durante gli intervalli tra un'ora e l'altra, restano in aula, indossando la mascherina, sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a consumare la merenda o per bere. È consentito alzarsi in piedi purché si rispetti il distanziamento fisico di un metro.

7. Non è consentita la consegna a scuola da parte di familiari o altri soggetti di merende o bevande.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni

1. Per l'anno scolastico 2021/22 è assolutamente prioritario assicurare la didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti ma anche per il loro sviluppo psicologico.

Ciò premesso, l'ingresso negli edifici scolastici è, di norma, consentito dalle ore 8.00. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso alle 8.05 (ore 8.00 Palazzo San Gervasio) gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso indicati dalla segnaletica orizzontale, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8.05 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto, tranne che durante i 5 minuti di intervallo della didattica al cambio dell'ora.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare la vigilanza come da orario di servizio. I docenti della 1^a ora dovranno essere presenti alle ore 8.05 (ore 8.00 Palazzo San Gervasio); le lezioni avranno inizio alle ore 8:10 (ore 8.05 Palazzo San Gervasio).

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Le operazioni di uscita sono organizzate sui seguenti turni scanditi dal suono della campana:

- alle ore 12:10, 13:10, 14:10 per le sedi di Lavello
- alle ore 12:05, 13:05, 14:05 per le sedi di Palazzo San Gervasio

6. per i Percorsi di Secondo livello si seguirà il seguente orario scolastico, utilizzando la segnaletica suddetta:

- dalle 15.00 alle 20.00 Lavello

7. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

8. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni. I docenti dell'ultima ora cureranno che gli alunni

indossino correttamente la mascherina e continuino ad osservare il distanziamento fisico, accompagnandoli nel percorso di uscita.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie

2. Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all'interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all'interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all'aperto. L'aerazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata. Sarà pertanto necessario predisporre un orario per l'utilizzo della palestra che, indicativamente, non potrà prevedere la presenza di più di due classi.

3. Durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. Sono vietati assembramenti di qualsiasi genere.

4. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto posizionamento dei banchi (due piedi posteriori) è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza. Altresì, sarà segnalata con adesivi l'area di azione relativa all'uso delle lavagne presenti in aula. L'insegnante disciplinare, di norma, svolge la lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti e gli insegnanti non possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto. Gli studenti possono togliere la mascherina solo durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati almeno ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. È consigliabile che si mantenga una finestra continuamente semiaperta

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato (massimo uno alla volta per classe) e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone (max. 3) che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario disinfettare con il gel.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone e, rientrato in classe, le disinfetta con il gel.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici che provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. È fatto obbligo al collaboratore di vigilare sull'adeguato utilizzo dei servizi igienici, sanificando di frequente e al bisogno.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito, uno per volta, durante l'orario di lezione e durante la ricreazione, previo permesso accordato dall'insegnante dell'ora, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste, anche alla luce di **un registro quotidiano delle uscite** che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. Di norma, ogni alunno non potrà uscire più di due volte al giorno. Non appena gli sarà accordato il permesso, uscirà dall'aula e, raggiunto il bagno, si metterà in fila in silenzio per non disturbare le lezioni in corso, aspettando il proprio turno e mantenendo la distanza segnalata per terra. Si manterrà all'interno del bagno lo stretto necessario. Alla fine ritornerà velocemente in classe.

Art. 12 - Uso dei distributori automatici di alimenti

Gli alunni sono tenuti ad osservare tutte le norme di sicurezza nell'accesso al servizio dei distributori automatici (disinfettare le mani prima di toccare la macchina distributrice, mantenere la distanza di sicurezza). Il servizio potrà essere sospeso in caso di inadempienze e/o assembramenti.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 31 dicembre 2021) ha determinato la proroga della disposizione che consente al dirigente scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, non un obbligo.

3. Durante il periodo dello stato di emergenza le assemblee di Istituto degli studenti non si potranno tenere in presenza perché non si dispone di spazi adeguati al rispetto delle regole del

distanziamento e delle misure anti contagio. Pertanto si potranno tenere, per tutto il periodo emergenziale, in videoconferenza. I docenti responsabili delle assemblee di ciascun plesso organizzeranno delle classroom cui inviteranno tutti gli alunni di tutte le classi di ciascun istituto (ITE-ITT-LICEI per la sede di Lavello e ITE e LICEO LINGUISTICO per la sede di Palazzo).

4. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. Il docente dell'ora in cui si svolgerà l'assemblea di classe è tenuto a mantenersi all'interno dell'aula in modo tale che gli sia consentito di vigilare sul corretto svolgimento dell'assemblea soprattutto sul rispetto delle norme anti COVID di cui al presente regolamento.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro.

6. Al termine dell'assemblea, se sono previste altre ore di lezione, i collaboratori scolastici avranno cura di sanificare l'area didattica.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e/o l'igienizzazione delle mani con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola dal momento che non sarà consentito che le famiglie vi provvedano quando lo studente è già in classe o comunque all'interno degli ambienti scolastici.

5. Durante le verifiche scritte i cellulari verranno spenti e posizionati sul banco o in alternativa riposti nello zaino. In nessun modo dovranno essere presi in mano dal docente e raccolti in un unico contenitore

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo quanto stabilito nel piano di sanificazione.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia con acqua e detergenti comuni e alla sanificazione con disinfettanti prima di essere

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch, mouse e penne LIM, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. I telefoni, i citofoni, la pulsantiera esterna ed interna sono disinfettati a cura dell'ultimo utilizzatore alla fine di ogni uso con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati all'inizio e alla fine di ogni lezione a cura degli alunni con salviette umidificate o panni di carta imbevuti di sostanze disinfettanti messe a disposizione dalla scuola tramite il collaboratore scolastico o il tecnico di laboratorio. Le tastiere e i mouse dei computer eventualmente a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni a cura del docente utilizzatore. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione a cura dei collaboratori. È consigliabile l'uso di dispositivi personali.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. I collaboratori avranno cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, interruttori, muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. In ogni aula è a disposizione un flacone di gel per la sanificazione delle mani.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. I referenti scolastici per COVID 19 sono:

LAVELLO, via Aldo Moro – professori Raffaele Pettorruso, Emanuela Di Palma, Incoronata Pettorruso, Filomena Nardoza; Falcone Concetta

LAVELLO, via Cappuccini – professori Donato Mancone, Orazio Falcone, Francesco Saccinto;

PALAZZO SAN GERVASIO – professori Savino Saponara, Daniela Griesi, Angela Risucci, Gerardo Liberatore.

2. Nel caso in cui una persona presente (adulto o studente) nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di sospetto COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o ai referenti COVID di plesso o al docente di classe. Se si tratta di un adulto ed è in grado di gestire autonomamente la situazione, provvederà ad abbandonare i locali della scuola e a rientrare velocemente presso il proprio domicilio. Se non potrà immediatamente abbandonare i locali della scuola, sarà accompagnato da un collaboratore, che avrà indossato i dispositivi di sicurezza, all'interno dell'aula COVID individuata per l'emergenza e attenderà che si provveda al suo immediato rientro a casa. Il collaboratore del piano provvede alla sanificazione di superfici, oggetti e ambienti con cui il soggetto è venuto a contatto.

3. Nel caso in cui i sintomi riguardino uno studente, il docente che si trova in classe contatterà il Referente COVID. Un collaboratore, dopo aver indossato i DPI (dispositivi di protezione individuale), accompagnerà l'alunno nell'aula COVID e rispettando il distanziamento curerà di non lasciarlo solo. Il Referente, nel frattempo, convocherà un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale che provvederà a prelevare.
4. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda) e successive modifiche.

5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente Covid nominato dal DS, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. La gestione di lavoratori in situazione di fragilità sarà indicata da apposita normativa del MIUR.

2. Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Gli alunni che presentino tale situazione confermata e documentata potranno seguire le attività didattiche in modalità online secondo quanto previsto nel Piano di Didattica digitale integrata.

Art. 18 – Bisogni Educativi Speciali e inclusione scolastica

Costituisce priorità irrinunciabile, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli studenti con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: *"Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza....Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per*

l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto con il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi... ”

Confermata anche - art.58, comma 1, lett. d), decreto legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021- l'attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

Allegati al presente Regolamento

- **Planimetrie delle sedi della scuola da cui si evincano i percorsi di entrata ed uscita, le aule COVID**
- **Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi**

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se si è da soli nella stanza.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani e si usi di frequente il gel secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
- Non utilizzare dispositivi informatici o telefoni in condivisione con altre persone o comunque non prima di averli sanificati.